

---

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(N. 648)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1954 (V. Stampato N. 574)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(BRESCIANI TURRONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 LUGLIO 1954

---

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee  
(12º provvedimento)

---

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la ta-

bella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche, in lamiere e in nastri.	Per la fabbricazione di coltelleria da cucina e da tavola, e di posaterie.	Kg. 500	1 anno
Borato di sodio naturale (borace greggio).	Per la produzione di perborato sodico.	Kg. 500	6 mesi
Cadmio (metallo) . . . . .	Per la produzione di sali di cadmio	Kg. 100	6 mesi
Cellulosa nobile e linters di cotone, greggi e candeggiati.	Per la produzione di acetato di cellulosa e di polveri da stampaggio all'acetato di cellulosa.	Kg. 100	6 mesi
Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili.	Per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli.	Kg. 100	1 anno
Linters di cotone, greggi e candeggiati.	Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polvere da sparo.	Kg. 100	6 mesi
Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli.	Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca ».	—	6 mesi
Olio amilico . . . . .	Per la produzione di amilkantogenato di potassio.	Kg. 100	6 mesi
Perle di vetro pressate . . . . .	Per la fabbricazione di corone da rosario.	Kg. 100	6 mesi
Rame e zinco, in pani e in rottami	Da impiegare, in lega fra loro, e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune.	Kg. 100 di ciascun metallo	1 anno
Tessuti di cotone, tipo « popeline », ed altri tessuti di cotone leggeri per camicerie ed abbigliamento.	Per essere sottoposti alla mercezzizzazione, al procedimento chimico di irrestringibilità denominato « permashrunk », e o al finissaggio.	Kg. 50	1 anno

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, è modificata come segue: «Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici».

Quantità minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

## Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito in legge con la legge 25 maggio 1936,

n. 1057, sono sostituite dalla seguente più lata concessione:

«Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno».

## Art. 4.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.

## Art. 5.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre e impiegare nei termini e per le lavorazioni controindicate:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione.	Per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione valevole fino al 31 dicembre 1956).	1 anno

## Art. 6.

È consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 ½, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rochetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.

La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.

## Art. 7.

È consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche,

---

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.

La reimportazione dei materiali suddetti nonché delle pellicole e del nastro magnetico dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.

## Art. 8.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.

La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovrà avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI